

# TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione VIII civile

*Ufficio Esecuzioni Mobiliari*

Il giudice dell'esecuzione,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 giugno 2022;

letta l'istanza ex art. 549 c.p.c.;

rilevata la regolarità della notifica dell'istanza e del provvedimento emesso in data 14 marzo 2022 al debitore esecutato, alla terza pignorata [REDACTED] nonché ad Equitalia Giustizia spa (Fondo Unico Giustizia) ed al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato di Torino;

sentite le parti;

emette la seguente

## ORDINANZA

nel procedimento n. 5334/2021 R.G.E.

I fatti di causa possono essere riassunti come segue.

La creditrice procedente notificata alla terza pignorata [REDACTED] in data 1° ottobre 2021 un atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 543 c.p.c. al fine di vincolare le somme depositate presso la filiale di Asti dalla debitrice esecutata [REDACTED] srl.

In data 13 ottobre 2021 la terza pignorata [REDACTED] rendeva una dichiarazione positiva per l'importo di € 21.363,58.

In pari data il gip presso questo Tribunale ordinava il sequestro preventivo di tutte le somme nella disponibilità di [REDACTED] ex art. 321 c.p. p. nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 10 ter del d.lgs n. 74 del 2000 a carico di [REDACTED] (soggetto delegato ad operare sul conto corrente intestato a [REDACTED]).



In data 27 ottobre 2021 la Guardia di Finanza notificava il provvedimento all'istituto bancario ██████████.

In data 4 novembre 2021 la terza pignorata ██████████ rendeva una dichiarazione integrativa nella quale dava atto che il saldo contabile alla data del 27 ottobre 2021 era di € 23.024,56 e che il conto corrente era stato movimentato con l'accredito di due importi in data 3 novembre 2021 e 4 novembre 2021, rispettivamente di € 1.850,00 ed € 732,00, non trasferiti al FUG.

Infine, in data 17 dicembre 2021 la terza pignorata ██████████ rendeva una terza ed ultima dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nella quale precisava che *“la relativa somma dichiarata ai sensi dell'art. 547 c.p.c. e resa indisponibile è stata sottoposta a sequestro preventivo dalla Guardia di Finanza in data 27/10/2021 e pertanto trasferita al Fondo Unico di Giustizia”*.

La difesa del creditore procedente insta per l'accertamento del credito e l'assegnazione a proprio favore, con distrazione delle spese di lite.

La difesa del debitore esecutato costituito non ha svolto domande e la terza pignorata ██████████ non si è costituita nel giudizio incidentale ex art. 549 c.p.c.

\* \* \*

Come noto, in sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c. p. c.), *“il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì "iure proprio", è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il "debitor debitoris" (Cass. civ., Sez. VI-III, 9 ottobre 2018, n. 24867). Precisamente, il creditore procedente “agisce nei limiti del proprio interesse” ed “è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore” (Cass. civ., Sez. VI-III, 21 marzo 2014, n. 6760; Id., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9624).*



Nella fattispecie, a seguito delle dichiarazioni della terza pignorata risulta la giacenza sul conto corrente pignorato delle seguenti somme di denaro di proprietà della debitrice esecutata [REDACTED]:

- € 21.363,58 alla data della notifica del pignoramento a [REDACTED] spa (1° ottobre 2021);
- € 23.024,56 alla data dell'esecuzione del sequestro preventivo (27 ottobre 2021);
- € 25.606,00 a seguito degli accrediti in data 3 e 4 novembre 2021.

L'oggetto del contendere verte esclusivamente:

- a) sulla possibilità per il terzo pignorato di emendare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. già resa;
- b) sul rapporto tra l'esecuzione forzata già instaurata e l'emissione (ed esecuzione) di un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c.

Per quanto attiene al pt a), si evidenzia che la Corte di Cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per *errore incolpevole*, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, mentre, se l'errore emerga successivamente, ha l'onere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento” (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10912), ma ciò “soltanto ove sia inficiata da *errore* allo stesso *non imputabile* o comunque *scusabile* ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere” (Cass. civ., Sez. III, 26 febbraio 2019, n. 5489).

Nella fattispecie, la terza pignorata [REDACTED] ha reso una dichiarazione correttiva entro il termine dell'udienza fissata per l'assegnazione, ma in assenza del presupposto del c.d. errore scusabile, bensì soltanto per evidenziare l'esistenza di un *fatto sopravvenuto*, ossia l'avvenuta esecuzione di un sequestro preventivo sulle somme pignorate.



E' quindi dirimente stabilire quali siano le conseguenze del c.d. "trasferimento al Fondo Unico di Giustizia" delle somme già sottoposte al vincolo del pignoramento (pt b).

Come noto, l'art. 2915, comma primo, c.c. dispone che "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento".

La Corte di Cassazione in materia penale ha affermato che il conflitto va risolto in favore del creditore procedente quando il pignoramento dei crediti dell'esecutato sia di data anteriore al provvedimento che dispone il sequestro e, a maggior ragione, di quello che dispone la confisca (Cass. pen., Sez. III, n. 51043/2018); viceversa, secondo l'impostazione della Corte di cassazione civile, l'esigenza pubblicistica sottesa alla confisca dei beni prevale tendenzialmente su quella del creditore pignorante, a prescindere dalla priorità temporale del pignoramento, con la sola condizione che – all'atto dell'adozione della confisca – il bene pignorato appartenga ancora al debitore (Cass. civ., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 30990, che ha chiarito che "l'eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale").

Recentemente, la Sezione terza civile della Corte di Cassazione ha tuttavia statuito che "la speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, *la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità*



*nei pubblici registri*, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure" (Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 28242).

La giurisprudenza di merito aveva già in precedenza affermato, sempre nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, che "qualora il bene pignorato sia attinto da un sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., il conflitto tra il sequestrante e il creditore procedente, ovvero l'aggiudicatario, deve essere risolto in base alla regola dell'*ordo temporalis* delle formalità pubblicitarie e, pertanto, prevale chi ha trascritto o iscritto per primo" (Tribunale di Matera, 27 marzo 2019, ordinanza collegiale, nella quale si è ritenuto che "la misura cautelare reale sia stata adottata dal Giudice penale successivamente alla trascrizione del pignoramento e come non sia espressamente contemplata la sospensione dell'esecuzione forzata in caso di adozione di tale misura, contrariamente a quanto previsto per il sequestro correlato alla confisca c.d. allargata ed alla confisca come misura di prevenzione. Infatti, lo scopo proprio del sequestro penale è quello di sottrarre all'indagato la disponibilità del bene, finalità che non viene ostacolata dalla commerciabilità dell'immobile a seguito della vendita all'asta. Diversamente, in caso di confisca, l'acquisto in favore dello Stato avviene non a titolo originario bensì conservativo, facendo in tal modo salvi i diritti reali acquistati da terzi in epoca anteriore al sequestro. Pertanto, al fine di dirimere il conflitto tra il sequestrante ed il creditore procedente, *in assenza di una specifica previsione normativa, sarà necessario affidarsi al principio dell'ordine temporale delle formalità pregiudizievoli assunte a sostegno dell'uno e dell'altro istituto*").

Si ritiene di poter applicare il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri sancito dall'art. 2915, comma primo, c.d. anche con riferimento alla procedura esecutiva presso terzi instaurata dalla creditrice procedente in data antecedente rispetto all'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c.



Nella fattispecie, il provvedimento di sequestro preventivo è stato adottato in data 13 ottobre 2021, ossia in data successiva rispetto alla notificazione dell'atto di pignoramento alla terza pignorata [REDACTED] (1° ottobre 2022) (nonché alla debitrice esecutata), tanto che inizialmente tale istituto bancario aveva reso una dichiarazione positiva (13 ottobre 2021), poi rettificata a seguito dell'esecuzione del sequestro da parte della Guardia di Finanza in data 27 ottobre 2021, data nella quale la somma pignorata è stata "vincolata al Fondo Unico Giustizia".

Peraltro, come chiarito anche da Equitalia Giustizia s.p.a. nella missiva 9 giugno 2022 prodotta dal Procuratore dello Stato (seppure non costituito), la somma sequestrata rimane presso la banca depositaria, la quale "ricevuta la notifica, provvede a vincolare la somma sequestrata, a intestare la risorsa "Fondo Unico Giustizia" e a comunicare tale intestazione a Equitalia Giustizia tramite il canale dedicato (Entratel).

Riassumendo, la dichiarazione in rettifica della terza pignorata [REDACTED] è avvenuta per un fatto sopravvenuto (e non per errore incolpevole), ossia per l'emissione e l'esecuzione di un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. e tale fatto non è idoneo a rendere inefficace o non opponibile l'atto di pignoramento presso terzi notificato alla [REDACTED] in data antecedente, con la conseguenza che si accerta e dichiara il diritto di credito del debitore esecutato [REDACTED]. nei confronti della terza pignorata [REDACTED] spa per la somma complessiva di € 25.606,00.

\* \* \*

Atteso il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente dell'applicazione del principio di cui all'art. 2915, comma primo, c.c. alle ipotesi di sequestro (e confisca) disposte dal giudice penale differenti da quelle del Codice antimafia, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio ex art. 92, comma secondo, c.p.c.

p.q.m.

visto l'art. 549 c.p.c. e l'art. 2915, comma primo, c.c.

accerta e dichiara che il credito vantato dalla debitrice esecutata [REDACTED] nei confronti della terza pignorata [REDACTED] s.p.a. ammonta ad € 25.606,00;



visto l'art. 92, comma secondo, c.p.c.

dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Si comunichi.

Torino, 22 giugno 2022.

Il giudice dell'esecuzione

Ivana Peila

